SENATO DELLA REPUBBLICA

- IX LEGISLATURA ----

(Nn. 1820 e 1356-A)

RELAZIONE DELLA 11° COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO, EMIGRAZIONE, PREVIDENZA SOCIALE)

(RELATORE LOTTI Angelo)

Comunicata alla Presidenza il 20 novembre 1986

SUI

DISEGNI DI LEGGE

Norme in materia di collocamento e di trattamento dei lavoratori immigrati e contro le immigrazioni clandestine

approvato dalla XIII Commissione permanente (Lavoro - Assistenza e previdenza sociale - Cooperazione) della Camera dei deputati nella seduta del 7 maggio 1986, in un testo risultante dalla unificazione del disegno di legge (V. Stampato Camera n. 3642)

presentato dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

di concerto col Ministro degli Affari Esteri

col Ministro dell'Interno

col Ministro di Grazia e Giustizia

e col Ministro del Tesoro

e dei disegni di legge (V. Stampati Camera nn. 231, 588, 796 e 961)

d'iniziativa dei deputati FERRARI Marte, AMODEO, BARBALACE, ZAVETTIERI e CRESCO (231); GORLA, CALAMIDA, CAPANNA, POLLICE, RONCHI, RUSSO Franco e TAMINO (588); FOSCHI, ANSELMI, ABETE, BALESTRACCI, BALZARDI, BAMBI, BERNARDI Guido, BIANCHI, BORRI, BROCCA, CACCIA, CARELLI, CASATI,

CASINI Carlo, CASINI Pier Ferdinando, CONTU, CORSI, CRISTOFORI, FALCIER, FAUSTI, FERRARI Silvestro, FOTI, GARAVAGLIA, GAROCCHIO, GIGLIA, IANNIELLO, LA PENNA, LATTANZIO, LO BELLO, LUCCHESI, MANCINI Vincenzo, MELELEO, MEMMI, MEROLLI, MICHELI, NAPOLI, NENNA D'ANTONIO, NUCCI Mauro, PASQUALIN, PATRIA, PERRONE, PERUGINI, PONTELLO, PORTATADINO, QUARENGHI, QUIETI, RAVASIO, RICCIUTI, RIGHI, RINALDI, ROCELLI, ROGNONI, ROSSATTINI, RUSSO Vincenzo, RUSSO Ferdinando, RUSSO Giuseppe, SANTUZ, SANZA, SENALDI, SILVESTRI, SINESIO, STEGAGNINI, SULLO, TANCREDI, TEDESCHI, VISCARDI, ZOLLA e ZOPPI (796); SAMA, PALLANTI, BELARDI MERLO, BIRARDI, CODRIGNANI, DANINI, FRANCESE, GASPAROTTO, GIADRESCO, GUALANDI, LODA, LODI FAUSTINI FUSTINI, LOPS, MONTESSORO, PICCHETTI, POCHETTI, RICOTTI, SANFILIPPO e SANDIROCCO (961)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 13 maggio 1986

Disciplina dell'occupazione in Italia di lavoratori stranieri

d'iniziativa dei senatori COSTA, BOMBARDIERI, D'AGOSTINI, CECCATELLI, CONDORELLI, IANNI, FALLUCCHI, DI LEMBO, FOSCHI, ACCILI, FIMOGNARI, SANTALCO e GENOVESE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 MAGGIO 1985

Onorevoli senatori. — Il disegno di legge n. 1820, recante « Norme in materia di collocamento e di trattamento dei lavoratori immigrati e contro le immigrazioni clandestine », risultante dalla unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e di quattro disegni di legge d'iniziativa parlamentare, è stato approvato in sede legislativa della Commissione lavoro della Camera dei deputati nella seduta del 7 maggio e, in sede referente, dalla 11^a Commissione del Senato in un testo modificato il 15 ottobre 1986.

La Convenzione n. 143 dell'Organizzazione internazionale del lavoro, ratificata dall'Italia il 10 aprile 1981 e concernente le migrazioni in condizioni abusive e la promozione dell'uguaglianza di opportunità di trattamento dei lavoratori migranti, impone ad un paese come il nostro - con una presenza di immigrati stimata in un milione e duecentomila clandestini, contro i 400 mila circa dei dati ufficiali nazionali - interventi legislativi efficaci, anche a tutela del lavoratore migrante, poichè lavoro « nero » e migrazione clandestina il più delle volte convergono, sia per aumentare il profitto di operatori poco scrupolosi sia perchè molti clandestini sono spinti dalla fame e dal bisogno.

Tra non più di dieci anni i paesi dell'Europa comunitaria si dovranno attrezzare per accogliere un flusso di immigrazione potenziale estremamente vasto, costituito da milioni di turchi, egiziani, tunisini, marocchini e sudamericani alla ricerca di una sorte migliore.

È questo il dato fondamentale scaturito dai lavori di un convegno dell'OCSE, tenutosi recentemente a Parigi sul tema: « Il futuro delle migrazioni ». I paesi dell'Europa occidentale — anche quelli che, come l'Italia, la Spagna e la Grecia, fino a pochi anni fa esportavano manodopera — sono ormai tutti paesi di immigrazione.

Nei paesi di immigrazione, il calo della natalità registrato a partire dagli anni '70 provocherà la diminuzione della popolazione in età lavorativa a partire dal 1990. Nei paesi di emigrazione, al contrario la forza lavoro è in costante crescita, con un aumento di più di tre milioni di persone all'anno: tra meno di quindici anni essa sarà dunque cresciuta di 45-50 milioni di individui.

L'esperienza di questi anni, dell'Europa comunitaria, presenta due elementi portanti di evidente significato: da un lato decisioni (e normative) di singoli paesi e governi tese a restringere il reclutamento di manodopera straniera e, ove possibile, contrarre anche la dimensione di quella già assunta; dall'altro lato il permanere o l'accrescersi in forme legali o clandestine della presenza degli stranieri non comunitari in quasi tutti i paesi europei, con una accentuata propensione per insediamenti di carattere permanente di nuclei familiari più o meno completi.

La Comunità europea ha preso atto di questa situazione e ha sottolineato due orientamenti di fondo: da un lato la propensione evidente degli Stati membri a porre sempre più sotto controllo i flussi migratori; dall'altro la necessità che il processo di integrazione degli emigrati avvenga in base a considerazioni globali di rispetto reciproco delle personalità umane coinvolte e non solo riferendosi a valutazioni strettamente economiche della vicenda migratoria.

La realtà esistente in alcuni paesi europei comunitari ed extracomunitari è la seguente.

In Francia la caratteristica principale dell'intervento pubblico recente in materia di migrazioni (1981) è orientata lungo tre linee ugualmente importanti:

- rilevazione, aggiornamento e regolarizzazione della posizione ufficiale degli stranieri;
- 2) controllo rafforzato sulle condizioni d'ingresso e di soggiorno in Francia dei lavoratori non comunitari, con un vero e proprio blocco dell'immigrazione;
 - 3) lotta all'immigrazione clandestina.

Anche in Belgio negli anni '80 la complicata e superata normativa in vigore è stata sostituita da una vera e propria legge sugli stranieri. Questa è basata sul criterio che l'immigrazione nel paese non costituisce un diritto ma solo la risposta, rigidamente condizionata ad una richiesta di manodopera del paese stesso per il funzionamento del suo sistema produttivo: tale principio è ulteriormente rinforzato dal fatto che l'immigrazione è consentita solo ai cittadini di quei paesi con cui il Belgio ha ratificato un accordo politico o diplomatico per lo scambio di manodopera.

Altra caratteristica è la parallela distinzione tra mercato del lavoro e diritto di soggiorno per gli stranieri: in questo contesto, ad esempio, i familiari dei lavoratori non hanno accesso al mercato del lavoro. Inoltre, permesso di lavoro e permesso di soggiorno sono oggetto di distinte procedure e autorizzazioni: ne segue che dalla concessione del primo non consegue assolutamente l'automatica concessione dell'altro. Infine sono entrate in vigore procedure per il rilascio dei permessi di soggiorno e di quelli di lavoro che restringono o scoraggiano l'accesso.

In Olanda invece, dove anche la nuova legislazione migratoria è del 1981, di fronte ad analoghe misure per la riduzione dell'accesso degli stranieri al mercato del lavoro, esistono disposizioni più liberali e favorevoli per i ricongiungimenti familiari e perfino per l'accesso al lavoro dei familiari riuniti al lavoratore migrante. È anche allo studio il diritto di voto per le elezioni locali, da riconoscersi agli immigrati definitivamente integrati in Olanda. Anche il controllo dei migranti clandestini e dei rifugiati avviene prevalentemente a posteriori, sulla legalità del permesso di soggiorno, piuttosto che a priori, alle frontiere. La politica generale rimane comunque quella di una integrazione progressiva delle minoranze etniche, delle quali è preservata l'identità nazionale.

In Germania l'intervento pubblico in materia di migrazioni è affidato, quanto agli orientamenti generali, al Governo federale; e quanto a quelli specifici alle singole regioni federate, ai Länder; tra questi due interventi in tempi recenti (1983) si è tentata una armonizzazione.

Alcuni provvedimenti sono significativi dell'orientamento restrittivo che anche in Germania caratterizza le politiche migratorie: anzitutto l'incoraggiamento al rimpatrio, anche sotto forma di sussidi monetari, che è stata la prima misura delle nuove politiche in materia, ed inoltre il più recente progetto di restrizione per i ricongiungimenti familiari. La Germania ha sempre avuto la posizione ufficiale esplicita di subordinare le migrazioni alle esigenze dello sviluppo economico del paese.

In Svizzera invece, paese che non appartiene alla CEE e dove la popolazione straniera costituisce il 15 per cento della popolazione totale, la tradizionale politica del turn-over migratorio accentuato ha lasciato il posto ad una politica d'integrazione limitata, con il ricorso minimo indispensabile all'emigrazione rotante per il solo fabbisogno del sistema produttivo: ciò fa sì che il controllo politico, accompagnato da apposite istituzioni, anche di polizia, sia teso più al controllo numerico dei lavoratori stranieri che non alla qualità dell'immigrazione. Leggi e regolamenti sono conseguentemente più dedicati a disciplinare quote, permessi e classificazioni che non a fissare indirizzi di politica economica e sociale.

In Austria, dove il peso della manodopera straniera rispetto a quella locale è molto accentuato, è stata introdotta dal 1981 una nuova normativa molto restrittiva in materia d'ammissione degli stranieri: in essa è molto accentuato l'aspetto discrezionale delle autorità di governo di ammettere o rifiutare il rilascio di permessi d'ingresso per motivi di lavoro sulla base della valutazione della momentanea congiuntura economica e sociale del paese. Esiste inoltre un accentuato rigore nei confronti dei datori di lavoro inadempienti, mentre assai rigidi sono gli accertamenti nei confronti di studenti stranieri e rifugiati politici.

L'Italia da paese originario di massicce correnti migratorie è diventato paese carat-

terizzato dai seguenti tre aspetti di recente emigrazione:

- a) un importante flusso di rimpatri, specie nella seconda metà degli anni settanta;
- b) un consolidamento all'estero di importanti comunità italiane, favorite nei loro ricongiungimenti familiari;
- c) un afflusso di lavoratori, provenienti da zone ancora meno sviluppate, che svolgono un ruolo economico e sociale molto simile a quello che in passato fu il ruolo dei lavoratori italiani nei paesi di emigrazione.

Tuttavia la nuova normativa sugli stranieri, che ha formato oggetto di apposite iniziative legislative soprattutto da parte del Governo, recepisce nella sostanza gli orientamenti di fondo tipici della recente normativa in materia di migrazioni adottata dai principali paesi di destinazione dei flussi migratori.

Ciò deriva dalla mancanza di tradizione, per l'Italia, ad essere una zona di destinazione del flusso migratorio. Per questo esiste una tendenza ad imitare modelli politiconormativi stranieri, di diversissima impostazione culturale e sociale, ma anche una carenza di attenzione statistica al fenomeno della presenza di cittadini stranieri in Italia. Non si comprenderebbe altrimenti la resistenza a non cogliere, con l'opportunità data da una nuova legislazione e dagli inevitabili provvedimenti di sanatoria ad essa associati, l'occasione per una moderna rilevazione statistica della popolazione straniera in Italia.

Per quanto concerne il testo accolto dalla Commissione, si deve notare che il titolo I richiama, all'articolo 1, i principi generali della Convenzione dell'OIL, n. 143 del 24 giugno 1975, ratificata con legge 10 aprile 1981, n. 158, garantendo a tutti i lavoratori extracomunitari legalmente residenti nel suo territorio e alle loro famiglie parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti rispetto ai lavoratori italiani. È inoltre istituita presso il Ministero del lavoro la consulta articolo 2 — e un apposito Servizio — articolo 3 — per i problemi dei lavoratori immigrati e delle loro famiglie. Particolare importanza assume l'articolo 4 che riconosce il diritto al ricongiungimento con il coniuge e con i figli a carico non coniugati e l'autorizzazione al lavoro per i familiari, dopo un anno di soggiorno regolare nello Stato, ed infine l'ingresso e il soggiorno, per motivi familiari, dei genitori a carico.

Il titolo II, nel quadro della programmazione dell'occupazione dei lavoratori extracomunitari in Italia, affida al Ministro del lavoro e della previdenza sociale (articolo 5) il potere di fissare « con propri decreti, d'intesa con i Ministri degli affari esteri e dell'interno, nel rispetto degli impegni comunitari e internazionali, le direttive di carattere generale in materia di impiego e di mobilità professionale di lavoratori subordinati extracomunitari in Italia ».

L'articolo 6, che risulta modificato dalla Commissione, rispetto al testo approvato dalla Camera, prevede, al secondo comma, che l'assunzione di lavoratori extracomunitari da adibirsi ai servizi domestici avvenga con richiesta nominativa. Ad essi può essere rilasciata l'autorizzazione anche per l'instaurazione di una pluralità di rapporti che complessivamente assicurino un'occupazione a tempo pieno.

La Commissione ha inoltre modificato il comma 3 dell'articolo, recependo le osservazioni contenute nel parere espresso dalla Commissione istruzione, onde consentire agli studenti stranieri che frequentano gli istituti di istruzione italiani di richiedere l'autorizzazione a prestare attività lavorativa a tempo determinato, durante i loro studi, per un tempo non superiore alle cinquecento ore annuali.

Al proposito si deve notare che gli studenti stranieri iscritti ai corsi universitari (anno accademico 1983-84) sono 29.363; di questi solo 11.581 provengono da paesi extracomunitari.

Il fenomeno è dunque circoscritto anche se in questo campo sarà necessario che il Parlamento prepari soluzioni eque e moderne per coloro che, in un prossimo futuro, saranno chiamati a formare la classe dirigente dei rispettivi paesi d'origine.

L'articolo 7 affida alle commissioni regionali per l'impiego la programmazione dell'utilizzo della manodopera proveniente dall'estero.

Il titolo III stabilisce le procedure per l'ingresso in Italia di lavoratori extracomunitari per motivi di lavoro (articolo 8). Esse consistono principalmente nella necessità di un visto rilasciato dalle competenti autorità consolari, sempre che essi siano in possesso dell'autorizzazione al lavoro, che ha validità biennale. In caso di rimpatrio il lavoratore straniero conserva i diritti previdenziali e di sicurezza sociale maturati e può goderne indipendentemente dalla vigenza di un accordo di reciprocità. Si deve rilevare poi che la perdita del posto di lavoro non costituisce motivo per privare il lavoratore extracomunitario ed i suoi familiari del permesso di soggiorno. Essi inoltre, per la tutela dei propri diritti, derivanti dal rapporto di lavoro, possono ricorrere innanzi al pretore.

È istituito inoltre presso l'INPS un fondo con lo scopo di assicurare a chi ne sia privo i necessari mezzi economici per il rimpatrio.

L'articolo 9 prevede il riconoscimento dei titoli di formazione professionale acquisiti all'estero. Il lavoratore extracomunitario può inoltre partecipare, a norma dell'articolo 2, comma 3, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, a tutti i corsi di formazione e di riqualificazione programmati nel territorio della Repubblica. Le regioni sono tenute inoltre a favorire la partecipazione dei lavoratori extracomunitari a corsi di formazione e di inserimento al lavoro. Progetti integrativi per il reinserimento dei lavoratori extracomunitari nei paesi d'origine sono affidati al Ministro degli affari esteri, d'intesa con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

L'articolo 14 esclude dall'applicazione della legge i lavoratori frontalieri, gli stranieri ospiti per motivi di studio o di formazione professionale, gli stranieri occupati in imprese con compiti specifici e a tempo determinato, gli stranieri occupati in istituzioni internazionali, gli artisti e i lavoratori dello spettacolo — il cui collocamento rimane disciplinato dalla normativa vigente — ed i marittimi.

L'articolo 15 fa salve le disposizioni concernenti l'ingresso ed il soggiorno degli stranieri in Italia. Il titolo IV riguarda la regolarizzazione delle situazioni pregresse. Anch'esso è stato modificato dalla Commissione, nel senso di prevedere che, entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge (articolo 16) il lavoratore extracomunitario e il datore di lavoro devono provvedere alla regolarizzazione. Nel caso che il lavoratore straniero sia sprovvisto di documenti o in possesso di documenti scaduti, la regolarizzazione può avvenire con atto notorio. Per la regolarizzazione delle posizioni pregresse gli interessati possono avvalersi dell'opera degli enti di patronato.

Poichè scopo della legge è quello di rendere « trasparenti » le presenze ed i rapporti di lavoro degli stranieri, conseguentemente discende che i lavoratori immigrati clandestinamente in Italia in data successiva all'entrata in vigore della legge sono immediatamente rimpatriati (articolo 17).

Infine con l'articolo 18 si invita il Governo, nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, a comunicare al Parlamento i dati relativi alle regolarizzazioni delle situazioni pregresse, con riferimento al loro numero, alla categoria dei lavoratori ed al paese di provenienza.

* * *

Onorevoli senatori: il provvedimento in esame rappresenta un punto di equilibrio e di larga convergenza. È la prima legge italiana in materia di collocamento e di trattamento dei lavoratori immigrati e contro le immigrazioni clandestine. È un atto di coerenza, anche se il nostro Paese conosce ancora oggi i gravi problemi della disoccupazione. È un atto di solidarietà con ogni uomo, anche se per molti decenni, invano, i nostri lavoratori hanno chiesto a uomini di altri paesi solidarietà.

Nel chiedere il voto favorevole dell'Assemblea al disegno di legge n. 1820, come modificato dalla Commissione lavoro del Senato e nel proporre l'assorbimento del disegno di legge n. 1356, ad esso connesso, il relatore chiede soprattutto un atto di buona volontà, non acritico ma consapevole: anche così operando si contribuisce a rendere più ampia e vera la democrazia nel nostro paese.

LOTTI Angelo, relatore

PARERE DELLA 5° COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

(Estensore Colella)

11 giugno 1986

La Commissione, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole, pur stigmatizzando l'utilizzazione, per finalità di copertura finanziaria, di un capitolo ordinario sulla base della implicita previsione di un'economia su detto capitolo, economia che dovrebbe invece essere acquisita a sollievo del disavanzo dei conti dello Stato.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Norme in materia di collocamento e di trattamento dei lavoratori immigrati e contro le immigrazioni clandestine

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI. ISTITUZIONE DEL-LA CONSULTA PER I PROBLEMI DEI LA-VORATORI IMMIGRATI E DELLE LORO FAMIGLIE. ISTITUZIONE DEL SERVIZIO PER I PROBLEMI DEI LAVORATORI IM-MIGRATI E DELLE LORO FAMIGLIE.

Art. 1.

1. La Repubblica italiana garantisce a tutti i lavoratori stranieri legalmente residenti sul suo territorio e alle loro famiglie parità di trattamento e piena eguaglianza di diritti rispetto ai lavoratori italiani, compresi i diritti relativi all'uso dei servizi sociali e sanitari, a norma dell'articolo 5, commi 6, 7 e 8, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, alla cultura, alla scuola, all'accesso e alla disponibilità dell'abitazione, e quanti altri derivano dalla convenzione dell'OIL n. 143 del 24 giugno 1975, ratificata con la legge 10 aprile 1981, n. 158.

Art. 2.

1. Al fine di promuovere, con la partecipazione dei diretti interessati, le iniziative idonee alla rimozione degli ostacoli che impediscono l'effettivo esercizio dei diritti di cui all'articolo 1, è istituita, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, una consulta per i problemi dei lavoratori immigrati e delle loro famiglie.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Norme in materia di collocamento e di trattamento dei lavoratori extracomunitari immigrati e contro le immigrazioni clandestine

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI. ISTITUZIONE DEL-LA CONSULTA PER I PROBLEMI DEI LA-VORATORI IMMIGRATI E DELLE LORO FAMIGLIE. ISTITUZIONE DEL SERVIZIO PER I PROBLEMI DEI LAVORATORI IM-MIGRATI E DELLE LORO FAMIGLIE.

Art. 1.

1. La Repubblica italiana, in attuazione della convenzione dell'OIL n. 143 del 24 giugno 1975, ratificata con la legge 10 aprile 1981, n. 158, garantisce a tutti i lavoratori extracomunitari legalmente residenti nel suo territorio e alle loro famiglie parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti rispetto ai lavoratori italiani. La Repubblica italiana garantisce inoltre i diritti relativi all'uso dei servizi sociali e sanitari, a norma dell'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, al mantenimento dell'identità culturale, alla scuola e alla disponibilità della abitazione, nell'ambito delle norme che ne disciplinano l'esercizio.

Art. 2.

1. Al fine di promuovere, con la partecipazione dei diretti interessati, le iniziative idonee alla rimozione degli ostacoli che impediscono l'effettivo esercizio dei diritti di cui all'articolo 1, è istituita, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, una consulta per i problemi dei lavoratori extracomunitari e delle loro famiglie.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

- 2. Della consulta di cui al comma prececedente sono chiamati a far parte, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale:
- a) sei rappresentanti dei lavoratori stranieri immigrati, designati dalle associazioni più rappresentative operanti in Italia;
- b) quattro rappresentanti designati dalle confederazioni sindacali italiane;
- c) tre rappresentanti designati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi maggiormente interessate al problema;
- d) quattro esperti designati rispettivamente dai Ministeri della pubblica istruzione, dell'interno, degli affari esteri e delle finanze;
- e) tre rappresentanti delle autonomie locali, di cui due designati dalle regioni ed uno dall'Associazione nazionale dei comuni italiani;
- f) tre rappresentanti delle associazioni che operano nel campo dell'assistenza all'immigrazione.
- 3. Per ogni membro effettivo della consulta è nominato un supplente.
- 4. La consulta di cui al presente articolo è presieduta dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
- 5. Presso il Ministero degli affari esteri è istituita una commissione incaricata di promuovere e controllare l'applicazione degli accordi bilaterali e multilaterali previsti dalla convenzione dell'OIL n. 143 del 24 giugno 1975, ratificata con la legge 10 aprile 1981, n. 158, per disciplinare i flussi migratori, la repressione delle intermediazioni illegali di manodopera anche nei paesi di provenienza e la collaborazione reciproca al fine di tutelare i diritti civilì, sociali, economici e culturali dei lavoratori immigrati e delle loro famiglie.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

- 2. Della consulta di cui al comma 1 sono chiamati a far parte, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale:
- a) sei rappresentanti dei lavoratori extracomunitari, designati dalle associazioni più rappresentative operanti in Italia;
- b) quattro rappresentanti designati dalle confederazioni sindacali nazionali dei lavoratori:
- c) tre rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali nazionali dei datori di lavoro dei diversi settori economici;
 - d) identica;
- e) quattro rappresentanti delle autonomie locali, di cui due designati dalle regioni, uno dall'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) ed uno dall'Unione delle province italiane (UPI);
 - f) identica;
 - 3. Identico.
 - 4. Identico.
- 5. Presso il Ministero degli affari esteri è istituita una commissione incaricata di promuovere e controllare l'applicazione degli accordi bilaterali e multilaterali previsti dalla convenzione dell'OIL n. 143 del 24 giugno 1975, ratificata con la legge 10 aprile 1981, n. 158, stipulati per disciplinare i flussi migratori, la repressione delle intermediazioni illegali di manodopera anche nei paesi di provenienza e la collaborazione reciproca al fine di tutelare i diritti civili, sociali, economici e culturali dei lavoratori immigrati e delle Ioro famiglie.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

- 6. Della commissione di cui al comma precedente fanno parte il Ministro degli affari esteri, il Ministro dell'interno, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, o loro delegati, tre rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e tre rappresentanti designati dalle organizzazioni dei datori di lavoro, nominati con decreto ministeriale d'intesa dai Ministri degli affari esteri e del lavoro e della previdenza sociale.
- 7. Entro sei mesi dall'entrata in vigorc della presente legge, le regioni, in analogia con quanto disposto ai commi 1 e 2, lettere a), b), c) e f) del presente articolo, istituiscono, con competenza nelle materie ad esse attribuite dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato, consulte regionali per i problemi dei lavoratori immigrati e delle loro famiglie, ovvero provvedono ad ampliare le competenze delle consulte per l'emigrazione ai problemi degli immigrati.
- 8. La partecipazione a tutti gli organi pubblici, centrali e locali, di cui al presente articolo, è gratuita, sia per i membri che per i supplenti, con esclusione del rimborso delle eventuali spese di viaggio per coloro che non siano dipendenti dalla pubblica amministrazione e non risiedano nei comuni nei quali hanno sede i predetti organi.

Art. 3.

- 1. È istituito, presso la direzione generale del collocamento della manodopera del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, apposito servizio per i problemi dei lavoratori migranti e delle loro famiglie il quale, sulla base delle direttive del Ministro e dei pareri espressi dalla consulta di cui al precedente articolo 2 e della commissione centrale per l'impiego promuove, direttamente o attraverso le amministrazioni o le istituzioni competenti per materia, interventi o azioni per:
- a) l'informazione dei lavoratori stranieri e qualunque altra forma di attività volta

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

- 6. Della commissione di cui al comma 5 fanno parte il Ministro degli affari esteri, il Ministro dell'interno, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, o loro delegati, tre rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e tre rappresentanti designati dalle organizzazioni dei datori di lavoro, nominati con decreto ministeriale d'intesa dai Ministri degli affari esteri e del lavoro e della previdenza sociale.
- 7. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le regioni, in analogia con quanto disposto ai commi 1 e 2, lettere a), b), c) e f), istituiscono, con competenza nelle materie ad esse attribuite dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato, consulte regionali per i problemi dei lavoratori extracomunitari e delle loro famiglie.
 - 8. Identico.

Art. 3.

- 1. È istituito, presso la direzione generale del collocamento della manodopera del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, apposito servizio per i problemi dei lavoratori immigrati extracomunitari e delle loro famiglie il quale, sulla base delle direttive del Ministro e dei pareri espressi dalla consulta di cui all'articolo 2 e dalla commissione centrale per l'impiego, promuove, direttamente o attraverso le amministrazioni o le istituzioni competenti per materia, interventi o azioni per:
- a) l'informazione dei lavoratori extracomunitari e qualunque altra forma di attività

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

a garantire parità di diritti e doveri con i lavoratori italiani;

- b) la continuità dei flussi di informazione verso i consolati italiani all'estero e verso i consolati stranieri in Italia in relazione ai problemi dei cittadini dei rispettivi Stati;
- c) il censimento delle offerte di lavoro e le relativa informazione dei lavoratori stranieri:
- d) l'inserimențo dei lavoratori stranieri nella nuova realtà sociale e la formazione professionale;
 - e) il reperimento di alloggi;
- f) la tutela della lingua e della cultura dei lavoratori stranieri e la loro istruzione;
 - g) la tutela dell'associazionismo;
- h) l'assistenza sociale è la tutela dei diritti sindacali, fiscali e previdenziali dei lavoratori stranieri;
- i) la tutela dei diritti dei lavoratori stranieri in materia di invalidità e infortunistica, anche al momento del loro rientro;
- l) l'esame dei problemi relativi alle rimesse valutarie.
- 2. Al servizio è preposto un dirigente superiore, designato fra quelli attualmente in servizio presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il quale è membro di diritto alla consulta di cui al precedente articolo 2. Egli è coadiuvato da personale tecnico e d'ordine destinato al servizio con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, senza altra modificazione nè ampliamento della dotazione organica del Ministero.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

volta a garantire parità di diritti e doveri con i lavoratori italiani;

- b) identica;
- c) il censimento delle offerte di lavoro e le relative informazioni dei lavoratori extracomunitari;
- d) l'inserimento dei lavoratori extracomunitari nella nuova realtà sociale e la formazione professionale;
 - e) identica;
- f) la tutela della lingua e della cultura dei lavoratori extracomunitari e la loro istruzione;
 - g) identica;
- h) l'assistenza sociale e la tutela dei diritti sindacali, fiscali e previdenziali dei lavoratori extracomunitari;
- i) la tutela dei diritti dei lavoratori extracomunitari in materia di invalidità e infortunistica, anche al momento del loro rientro;
 - 1) identica.
- 2. Al servizio è preposto un dirigente superiore, designato fra quelli attualmente in servizio presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il quale è membro di diritto della consulta di cui all'articolo 2. Egli è coadiuvato da personale tecnico e d'ordine destinato al servizio con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, senza altra modificazione nè ampliamento della dotazione organica del Ministero.

Art. 4.

1. I lavoratori extracomunitari legalmente residenti in Italia ed occupati hanno dirit-

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

to al ricongiungimento con il coniuge nonchè con i figli a carico non coniugati, considerati minori dalla legislazione italiana, i quali sono ammessi nel territorio nazionale e possono soggiornarvi per lo stesso periodo per il quale è ammesso il lavoratore e semprechè quest'ultimo sia in grado di assicurare ad essi normali condizioni di vita.

- 2. Dopo un anno di soggiorno regolare nello Stato, ai familiari del lavoratore indicati nel comma 1 è accordata l'autorizzazione al lavoro, con l'osservanza delle direttive e dei criteri di cui agli articoli 5 e 8, commi 3 e 4.
- 3. Per motivi familiari è consentito l'ingresso ed il soggiorno nello Stato, purchè non a scopo di lavoro, dei genitori a carico.

TITOLO II

PROGRAMMAZIONE DELL'OCCUPAZIONE DEI LAVORATORI SUBORDINATI EXTRA-COMUNITARI IN ITALIA.

Art. 4.

- 1. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite la commissione centrale per l'impiego e la consulta di cui all'articolo 2 della presente legge, fissa, con propri decreti, nel rispetto degli impegni comunitari e internazionali, le direttive di carattere generale in materia di impiego e di mobilità professionale di lavoratori subordinati extracomunitari in Italia:
- a) per la presentazione e la raccolta delle domande dei lavoratori stranieri legalmente residenti in Italia o dimoranti all'estero, che chiedano di essere avviati al lavoro alle dipendenze di una impresa operante sul territorio della Repubblica italiana;

TITOLO II

PROGRAMMAZIONE DELL'OCCUPAZIONE DEI LAVORATORI SUBORDINATI EXTRA-COMUNITARI IN ITALIA.

Art. 5.

- 1. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite la commissione centrale per l'impiego e la consulta di cui all'articolo 2, fissa, con propri decreti, di intesa con i Ministri degli affari esteri e dell'interno, nel rispetto degli impegni comunitari e internazionali, le direttive di carattere generale in materia di impiego e di mobilità professionale di lavoratori subordinati extracomunitari in Italia ed in particolare:
- a) per la presentazione e la raccolta delle domande dei lavoratori extracomunitari legalmente residenti in Italia e, ove opportuno, di quelli dimoranti all'estero, che chiedano di essere avviati al lavoro alle dipendenze di una impresa operante sul territorio della Repubblica italiana;

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

- b) per la tenuta delle speciali liste di collocamento dei lavoratori stranieri e per la formazione delle relative graduatorie. Le liste predette devono essere tenute in modo che i lavoratori stranieri già legalmente residenti in Italia precedano in graduatoria, nell'ordine: i lavoratori loro familiari; i lavoratori stranieri, residenti all'estero, in cerca di prima occupazione in Italia;
- c) per il censimento mensile delle offerte di lavoro risultate inevase presso le competenti commissioni regionali per l'impiego e per la raccolta delle previsioni annuali riguardanti settori in cui l'andamento del lavoro sia prevalentemente stagionale. I datori di lavoro e le organizzazioni sindacali collaborano con le commissioni regionali per l'impiego fornendo ad esse tutte le informazioni relative alle variazioni dell'offerta di lavoro:
- d) per l'avviamento al lavoro dei predetti lavoratori, dopo che sia stata accertata, da almeno un mese, la indisponibilità di lavoratori italiani e comunitari ad accettare le relative offerte di lavoro.
- 2. Trascorsi ventiquattro mesi dal primo avviamento al lavoro del lavoratore straniero in Italia questi, se disoccupato o se in cerca di nuova occupazione, è iscritto nelle liste di collocamento predisposte per i lavoratori italiani.
- 3. La Repubblica italiana non subordina le graduatorie alla vigenza di accordi di reciprocità, pur favorendone l'attuazione ogniqualvolta essi si rendano possibili.

Art. 5.

1. Per l'avviamento con chiamata nominativa e per il passaggio diretto, di cui agli articoli 14, comma 3, e 11, comma 6, della (Segue: Testo proposto dalla Commissione)

- b) per la tenuta delle speciali liste di collocamento dei lavoratori extracomunitari e per la formazione delle relative graduatorie. Le liste predette devono essere tenute in modo che i lavoratori stranieri già legalmente residenti in Italia precedano in graduatoria, nell'ordine: i lavoratori loro familiari; i lavoratori extracomunitari, residenti all'estero, in cerca di prima occupazione in Italia, la cui domanda sia stata presentata ai sensi delle direttive relative alla attuazione della lettera a);
 - c) identica;

- d) per l'avviamento al lavoro su richiesta numerica dei predetti lavoratori, dopo che sia stata accertata, da almeno un mese, la indisponibilità di lavoratori italiani e comunitari ad accettare le relative offerte di lavoro.
- 2. Trascorsi ventiquattro mesi dal primo avviamento al lavoro del lavoratore extracomunitario in Italia questi, se disoccupato o se in cerca di nuova occupazione, è iscritto nelle liste di collocamento predisposte per i lavoratori italiani.
 - 3. Identico.

Art. 6.

1. Per l'avviamento con chiamata nominativa e per il passaggio diretto si applica la disciplina vigente per i lavoratori italiani.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

legge 29 aprile 1949, n. 264, si applica la disciplina vigente per i lavoratori italiani.

- 2. Per l'avviamento al lavoro dei lavoratori domestici la regola è costituita dalla chiamata nominativa. Essi sono altresì autorizzati al lavoro a tempo parziale, qualora abbiano possibilità di alloggio.
- 3. Gli studenti che frequentano gli istituti di istruzione italiani pubblici e privati, di ogni ordine e grado, possono richiedere l'autorizzazione a prestare attività lavorativa a tempo determinato o a tempo parziale, durante i loro studi, per un tempo non superiore alle ottantotto ore mensili ovvero alle millecento ore annuali. Essi vengono avviati al lavoro dopo i lavoratori familiari dei lavoratori stranieri già legalmente residenti in Italia e i lavoratori di cui alla lettera d) del precedente articolo 4, e prima dei lavoratori stranieri residenti all'estero in cerca di prima occupazione.

Art. 6.

1. Le commissioni regionali per l'impiego programmano l'utilizzazione della mano d'opera proveniente dall'estero sulla base delle esigenze accertate del mercato del lavoro, al fine di contemperare le possibilità di impiego dei lavoratori italiani con quelle dei lavoratori stranieri.

TITOLO III

PROCEDURE PER L'ACCESSO ALL'OCCUPAZIONE.

Art. 7.

1. Ai fini dell'ingresso in Italia per motivi di lavoro, il lavoratore straniero deve essere munito del visto rilasciato dalle com(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

- 2. L'assunzione di lavoratori extracomunitari da adibirsi ai servizi domestici avviene con richiesta nominativa. Ai predetti lavoratori l'autorizzazione di cui all'articolo 8, comma 3, può essere rilasciata anche per l'instaurazione di una pluralità di rapporti che complessivamente assicurino un'occupazione a tempo pieno.
- 3. Gli studenti che frequentano gli istituti di istruzione italiani pubblici e privati, di ogni ordine e grado, possono richiedere l'autorizzazione a prestare attività lavorativa a tempo determinato, durante i loro studi, per un tempo non superiore alle cinquecento ore annuali. Essi vengono avviati al lavoro dopo i lavoratori extracomunitari già legalmente residenti in Italia e i lavoratori di cui alla lettera d) dell'articolo 5.

Art. 7.

1. Le commissioni regionali per l'impiego programmano l'utilizzazione della manodopera proveniente dall'estero sulla base delle esigenze accertate del mercato del lavero.

TITOLO III

PROCEDURE PER L'ACCESSO ALL'OCCUPAZIONE

Art. 8.

1. Ai fini dell'ingresso in Italia per motivi di lavoro, il lavoratore extracomunitario deve essere munito del visto rilasciato dalle

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

petenti autorità consolari sulla base delle autorizzazioni al lavoro concesse dai competenti uffici provinciali del lavro e della massima occupazione, in conformità alle direttive di cui all'articolo 4.

- 2. Il visto di cui al comma precedente può essere rilasciato dal consolato italiano presso lo Stato di origine o di stabile residenza del lavoratore qualora egli sia in possesso dell'autorizzazione al lavoro, corredata da nulla osta provvisorio della competente autorità provinciale di polizia di Stato.
- 3. Gli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione provvedono al rilascio dell'autorizzazione previo accertamento di indisponibilità di lavoratori italiani e comunitari aventi qualifiche professionali per le quali è stata richiesta l'autorizzazione al lavoro e previa verifica delle condizioni offerte dal datore di lavoro al lavoratore straniero. In ogni caso, ai sensi del precedente articolo 1, detto trattamento non potrà essere inferiore a quello stabilito per i lavoratori italiani dai contratti collettivi di categoria.
- 4. L'autorizzazione al lavoro ha validità biennale e riguarda le mansioni per le quali viene richiesta l'assunzione.
- 5. Il lavoratore ha diritto ad essere raggiunto dal coniuge e dai figli a carico non coniugati, ai quali è rilasciato il permesso di soggiorno in Italia. La Repubblica italiana si impegna a favorire la soluzione dei problemi derivanti dai matrimoni misti.
- 6. In caso di rimpatrio il lavoratore straniero conserva i diritti previdenziali e di sicurezza sociale maturati e può goderne indipendentemente dalla vigenza di un accordo di reciprocità.
- 7. Gli enti locali di residenza provvederanno a facilitare attraverso i servizi sociali ogni esigenza di inserimento nella comunità e la preventiva disponibilità di idonei alloggi, eventualmente istituendo apposite consulte.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

competenti autorità consolari sulla base delle autorizzazioni al lavoro concesse dai competenti uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, in conformità alle direttive di cui all'articolo 5.

- 2. Il visto di cui al comma 1 può essere rilasciato dal consolato italiano presso lo Stato di origine o di stabile residenza del lavoratore qualora egli sia in possesso dell'autorizzazione al lavoro, corredata da nulla osta provvisorio della competente autorità provinciale di pubblica sicurezza.
- 3. Gli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione provvedono al rilascio dell'autorizzazione previo accertamento di indisponibilità di lavoratori italiani e comunitari aventi qualifiche professionali per le quali è stata richiesta l'autorizzazione al lavoro e previa verifica delle condizioni offerte dal datore di lavoro al lavoratore extracomunitario. In ogni caso, ai sensi dell'articolo 1, detto trattamento non potrà essere inferiore a quello stabilito per i lavoratori italiani dai contratti collettivi di categoria.
 - 4. Identico.

Soppresso.

- 5. In caso di rimpatrio il lavoratore extracomunitario conserva i diritti previdenziali e di sicurezza sociale maturati e può goderne indipendentemente dalla vigenza di un accordo di reciprocità.
 - 6. Identico.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

- 8. La partecipazione alle consulte di cui al comma precedente è, anche per eventuali membri supplenti, gratuita, senza pagamento di gettoni di presenza, nè rimborso di spese.
- 9. Le attribuzioni degli istituti di patronato e di assistenza sociale, di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, e successive modificazioni ed integrazioni, sono estese ai lavoratori immigrati che prestino regolare attività di lavoro in Italia.

Art. 8.

- 1. Il lavoratore immigrato può chiedere il riconoscimento di titoli di formazione professionale acquisiti all'estero; in assenza di accordi specifici, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale dispone le modalità di riconoscimento delle qualifiche per i singoli casi. Il lavoratore immigrato può inoltre partecipare, a norma dell'articolo 2, comma 3, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, a tutti i corsi di formazione e di riqualificazione programmati nel territorio della Repubblica.
- 2. In accordo con il Ministero degli affari esteri, a valere sui fondi di cui alla legge 9 febbraio 1979, n. 38, e a norma degli articoli 14, lettere g) ed h), e 16 della predetta legge, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale predispone corsi di preavviamento al lavoro, per i lavoratori ammessi, al fine di facilitare la conoscenza della lingua, della cultura e degli usi della famiglia e della comunità italiana, ovvero approva domande di enti pubblici e privati, che richiedano di organizzare analoghi corsi.
- 3. Sempre a valere sui fondi di cui alla legge 9 febbraio 1979, n. 38, e a norma degli articoli 14, lettere g) ed h), e 16 della predetta legge, il Ministro del lavoro e della pre-

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

- 7. La partecipazione alle consulte di cui al comma 6 è, anche per eventuali membri supplenti, gratuita, senza pagamento di gettoni di presenza, nè rimborso di spese.
- 8. Le attribuzioni degli istituti di patronato e di assistenza sociale, di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, e successive modificazioni ed integrazioni, sono estese ai lavoratori extracomunitari che prestino regolare attività di lavoro in Italia.

Art. 9.

- 1. I lavoratori italiani ed extracomunitari possono chiedere il riconoscimento di titoli di formazione professionale acquisiti all'estero; in assenza di accordi specifici, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la Commissione centrale per l'impiego, dispone condizioni e modalità di riconoscimento delle qualifiche per i singoli casi. Il lavoratore extracomunitario può inoltre partecipare, a norma dell'articolo 2, terzo comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, a tutti i corsi di formazione e di riqualificazione programmati nel territorio della Repubblica.
- 2. Al fine di favorire l'integrazione nella comunità italiana dei lavoratori extracomunitari e delle loro famiglie, le regioni promuovono appositi corsi di lingua e cultura italiana. Le regioni favoriscono inoltre la partecipazione dei lavoratori extracomunitari a corsi di formazione e di inserimento al lavoro.
- 3. Il Ministro degli affari esteri, d'intesa con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, nell'ambito dei programmi e convenzioni di cui agli articoli 14, lettere g) ed

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

videnza sociale predispone progetti integrati per il reinserimento di lavoratori immigrati nei paesi di origine, laddove ne esistano le condizioni e siano fornite idonee garanzie dai governi dei paesi di provenienza dei lavoratori stranieri, ovvero approva domande di enti pubblici e privati, che richiedano di predisporre analoghi progetti anche per altri paesi.

- 4. Il Governo della Repubblica italiana, in collaborazione con le regioni e gli enti locali, nelle materie di loro competenza, promuove altresì, a norma degli articoli 14, lettere g) ed h), e 16 della legge di cui ai precedenti commi 2 e 3, corsi di lingua e cultura italiane per le famiglie dei lavoratori stranieri e al contempo attua specifici sostegni per i figli dei lavoratori stranieri immigrati che frequentino le scuole italiane.
- 5. Le regioni, anche attraverso altri enti locali, promuovono programmi culturali per i diversi gruppi nazionali, su proposta della consulta di cui al precedente articolo 2, che prevede a segnalare annualmente le iniziative idonee a raggiungere tali scopi, anche mediante corsi effettuati presso scuole superiori o istituti universitari.
- 6. Analogamente a quanto disposto per i figli dei lavoratori comunitari e per i figli degli emigrati italiani che tornano in Italia, sono attuati specifici insegnamenti integrativi, nella lingua e cultura di origine.

Art. 9.

1. In deroga a quanto disposto dal precedente articolo 4, accordi bilaterali possono prevedere la utilizzazione in Italia, con contratto di lavoro subordinato, di gruppi di lavoratori per l'esercizio di predeterminate opere o servizi limitati nel tempo; al termine del rapporto di lavoro i lavoratori devono rientrare nel paese di provenienza. (Segue: Testo proposto dalla Commissione)

h), e 16 della legge 9 febbraio 1979, n. 38, può predisporre progetti integrati per il reinserimento di lavoratori extracomunitari nei paesi di origine, laddove ne esistano le condizioni e siano fornite idonee garanzie dai governi dei paesi di provenienza, ovvero approva domande di enti pubblici e privati, che richiedano di predisporre analoghi progetti anche per altri paesi.

Soppresso.

- 4. Le regioni, anche attraverso altri enti locali, promuovono programmi culturali per i diversi gruppi nazionali, su proposta della consulta di cui all'articolo 2, che provvede a segnalare annualmente le iniziative idonee a raggiungere tali scopi, anche mediante corsi effettuati presso scuole superiori o istituti universitari.
 - 5. Identico.

Art. 10.

1. In deroga a quanto disposto dall'articolo 5, accordi bilaterali possono prevedere la utilizzazione in Italia, con contratto di lavoro subordinato, di gruppi di lavoratori per l'esercizio di predeterminate opere o servizi limitati nel tempo; al termine del rapporto di lavoro i lavoratori devono rientrare nel paese di provenienza.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

2. Gli accordi di cui al comma precedente dovranno prevedere procedure e modalità per il rilascio delle autorizzazioni al lavoro.

Art. 10.

- 1. Qualora il lavoratore straniero, prima che trascorrano ventiquattro mesi dalla data di instaurazione del primo rapporto di lavoro, dopo l'avvenuta immigrazione sul territorio nazionale, sia licenziato, ai sensi degli accordi vigenti in materia di licenziamenti collettivi, l'impresa che ha assunto il suddetto lavoratore, per consentirne il collocamento e l'assistenza economica, comunica l'avvenuto licenziamento al competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione che ha rilasciato l'autorizzazione al lavoro, per l'iscrizione nelle liste di collocamento, il quale provvede affinchè il lavoratore straniero licenziato sia iscritto nella lista di cui all'articolo 4, comma 2, della presente legge, con priorità rispetto a nuovi immigrati e con obbligo di ricerca prioritaria della nuova offerta di lavoro nella località nella quale dimori, ovvero in quelle viciniori.
- 2. In caso di licenziamento individuale, disposto ai sensi delle leggi vigenti prima del termine di cui al comma 1 del presente articolo, ovvero in caso di dimissioni, il datore di lavoro ne dà comunicazione, entro cinque giorni dall'avvenuta cessazione del rapporto di lavoro, all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione che ha rilasciato l'autorizzazione al lavoro e che provvede alla iscrizione nelle liste ordinarie di collocamento.
- 3. Qualora l'autorità competente ne disponga il rimpatrio, il lavoratore straniero può presentare ricorso innanzi al pretore in funzione di giudice del lavoro, a norma degli articoli 413 e seguenti del codice di procedura civile, del luogo in cui ha sede l'impresa o risiede il datore di lavoro.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

2. Gli accordi di cui al comma 1 dovranno prevedere procedure e mod‡lità per il rilascio delle autorizzazioni al lavoro.

Art. 11.

- 1. Qualora il lavoratore extracomunitario, prima che trascorrano ventiquattro mesi dalla data di instaurazione del primo rapporto di lavoro, dopo l'avvenuta immigrazione sul territorio nazionale, sia licenziato, ai sensi degli accordi vigenti in materia di licenziamenti collettivi, l'impresa che ha assunto il suddetto lavoratore, per consentirne il collocamento e l'assistenza economica, comunica l'avvenuto licenziamento al competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione che ha rilasciato l'autorizzazione al lavoro, per l'iscrizione nelle liste di collocamento, il quale provvede affinchè il lavoratore extracomunitario licenziato sia iscritto nella lista di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), con priorità rispetto a nuovi lavoratori extracomunitari e con obbligo di ricerca prioritaria della nuova offerta di lavoro nella località nella quale dimori, ovvero in quelle viciniori.
- 2. In caso di licenziamento individuale, disposto ai sensi delle leggi vigenti prima del termine di cui al comma 1, ovvero in caso di dimissioni, il datore di lavoro ne dà comunicazione, entro cinque giorni dall'avvenuta cessazione del rapporto di lavoro, all'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione che ha rilasciato l'autorizzazione al lavoro e che provvede alla iscrizione nelle liste ordinarie di calcolamento.
- 3. La perdita del posto di lavoro non costituisce motivo per privare il lavoratore extracomunitario ed i suoi familiari legalmente residenti del permesso di soggiorno.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

- 4. Il deposito del ricorso di cui al comma precedente sospende, fino alla decisione di primo grado, l'eventuale provvedimento di espulsione.
- 5. La perdita del posto di lavoro per causa non imputabile al lavoratore straniero non costituisce di per sè motivo di espulsione.

Art. 11.

- 1. Chiunque compia, in violazione della presente legge e delle disposizioni amministrative in materia, attività di intermediazione di movimenti illeciti o comunque clandestini di lavoratori migranti ai fini dell'occupazione in provenienza, o a destinazione del proprio territorio o in transito attraverso lo stesso, ovvero impieghi lavoratori immigrati in condizioni illegali al fine di favorirne lo sfruttamento, è punito con la reclusione da 1 a 5 anni e con la multa da lire 2 milioni a lire 10 milioni per ogni lavoratore reclutato.
- 2. Il datore di lavoro che occupi alle sue dipendenze lavoratori stranieri sprovvisti dell'autorizzazione al lavoro prevista dalla presente legge è punito con un'ammenda di lire 500 mila e con l'arresto da 3 mesi a 1 anno per ogni lavoratore occupato e per ogni trimestre di effettiva occupazione.

Art. 12.

1. È istituito presso l'INPS un fondo per il rimpatrio dei lavoratori stranieri in Italia, finanziato mediante un contributo pari allo 0,50 per cento della retribuzione lorda a carico del lavoratore straniero, oppure a carico del datore di lavoro, che ha diritto di recuperarlo sull'indennità di fine rapporto.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

4. Per la tutela dei diritti derivanti dal rapporto di lavoro il lavoratore extracomunitario può presentare ricorso innanzi al pretore in funzione di giudice del lavoro, a norma degli articoli 413 e seguenti del codice di procedura civile.

Soppresso.

Art. 12.

- 1. Chiunque compia, in violazione della presente legge, attività di intermediazione di movimenti illeciti o comunque clandestini di lavoratori migranti ai fini dell'occupazione in provenienza, o a destinazione del proprio territorio o in transito attraverso lo stesso, ovvero impieghi lavoratori immigrati extracomunitari in condizioni illegali al fine di favorirne lo sfruttamento, è punito con la reclusione da 1 a 5 anni e, per ogni lavoratore reclutato, con la multa da lire 2 milioni a lire 10 milioni.
- 2. Il datore di lavoro che occupi alle sue dipendenze lavoratori immigrati extracomunitari sprovvisti dell'autorizzazione al lavoro prevista dalla presente legge è punito con un'ammenda da lire 500 mila a lire 2 milioni e, nei casi più gravi, con l'arresto da 3 mesi a 1 anno.

Art. 13.

- 1. È istituito presso l'INPS un fondo con lo scopo di assicurare i necessari mezzi economici per il rimpatrio del lavoratore extracomunitario che ne sia privo.
- 2. Il fondo, per le cui entrate ed uscite è tenuta una contabilità separata nella gestio-

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

ne della assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione, è alimentato con un contributo, a carico del lavoratore extracomunitario, pari allo 0,50 per cento della retribuzione di cui all'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153. Per tale contributo, al cui versamento è tenuto il datore di lavoro, si osservano le disposizioni vigenti per l'accertamento e la riscossione dei contributi dovuti al Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti.

3. Al fine di assicurare il pareggio della gestione, l'aliquota contributiva di cui al comma 2 può essere modificata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro, sentito il Consiglio di amministrazione dell'INPS, sulla base delle risultanze del bilancio consuntivo del Fondo medesimo.

Art. 13.

- 1. Sono esclusi dall'applicazione della presente legge:
 - a) i lavoratori frontalieri;
- b) gli stranieri ospiti per motivi di studio o di formazione professionale;
- c) gli stranieri occupati da organizzazioni o imprese operanti nel territorio della Repubblica italiana, che siano state ammesse temporaneamente, su domanda del datore di lavoro, per adempiere funzioni o compiti specifici, per un periodo limitato e determinato, e che siano tenute a lasciare il paese quando tali funzioni o compiti siano terminati:
- d) gli stranieri occupati in istituzioni di diritto internazionale:
- e) gli artisti e Iavoratori dello spettacolo, la competenza per i quali resta affidata all'ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo o sue sezioni;

Art. 14.

- 1. Identico:
 - a) identica;
 - b) identica;
 - c) identica;

- d) identica;
- e) gli artisti e i lavoratori dello spettacolo, il cui collocamento rimane disciplinato dalla normativa vigente;

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

f) i marittimi.

2. La presente legge non si applica inoltre ai casi in cui altre leggi richiedano il possesso della cittadinanza italiana. Essa non si applica altresì ai cittadini di Stati membri della CEE ed ai lavoratori per i quali sono dettate norme particolari anche in attuazione di accordi internazionali, in particolare alle categorie previste dall'articolo 11 della convenzione dell'OIL n. 143 del 24 giugno 1975, ratificata con la legge 10 aprile 1981, n. 158.

Art. 14.

1. Sono fatte salve le disposizioni concernenti l'ingresso ed il soggiorno degli stranieri in Italia.

Τιτοιο ΙV

REGOLARIZZAZIONE DELLE SITUAZIONI PREGRESSE. COPERTURA FINANZIARIA.

Art. 15.

1. I lavoratori stranieri dipendenti o autonomi, i rifugiati di fatto e le loro famiglie che a qualsiasi titolo risiedono o dimorano in Italia al momento dell'entrata in vigore della presente legge, nonchè i datori di lavoro che a qualsiasi titolo impieghino lavoratori stranieri, purchè già non regolarizzati, sono tenuti a darne comunicazione ai competenti servizi del Ministero del lavoro e della previdenza sociale entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Il servizio di cui all'articolo 3 della presente legge, coadiuvato dall'Ispettorato del lavoro, prov-

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

f) identica.

2. La presente legge non si applica altresì ai cittadini degli Stati membri della CEE ed ai lavoratori extracomunitari per i quali sono previste norme particolari più favorevoli anche in attuazione di accordi internazionali.

3. Rimangono ferme le disposizioni che prevedono il possesso della cittadinanza italiana per lo svolgimento di determinate attività.

Art. 15.

1. Identico.

TITOLO IV

REGOLARIZZAZIONE DELLE SITUAZIONI PREGRESSE. COPERTURA FINANZIARIA.

Art. 16.

- 1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge i lavoratori extracomunitari che, a qualsiasi titolo, a tale data risiedevano o dimoravano in Italia, nonchè i datori di lavoro che, alla stessa data, impiegavano irregolarmente lavoratori stranieri, sono tenuti a darne comunicazione all'Ufficio provinciale del lavoro competente per territorio, al fine della regolarizzazione della loro posizione.
- 2. Il servizio di cui all'articolo 3 tramite gli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale,

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

vede a dare la massima pubblicità alla disposizione di cui al presente comma attraverso i patronati e le organizzazioni sociali e a regolarizzare le posizioni pregresse. Ogni altro eventuale provvedimento, motivato da ragioni diverse da quelle di lavoro, è assunto nel pieno rispetto di tutti gli accordi e convenzioni internazionali ratificati dall'Italia in materia di diritti umani. Per la regolarizzazione delle posizioni pregresse gli interessati possono avvalersi dell'opera dei patronati o delle organizzazioni sociali.

- 2. La regolarizzazione comporta, per il lavoratore immigrato clandestinamente:
- a) il riconoscimento di tutti i diritti di cui all'articolo 1 della presente legge, se trattasi di lavoratore già occupato;
- b) l'iscrizione nelle liste di collocamento secondo quanto stabilito dall'articolo 4 della presente legge, se trattasi di lavoratore disoccupato;
- c) l'automatica concessione, in ogni caso, dell'autorizzazione al lavoro, senza l'applicazione di alcuna sanzione.
- 3. Nel caso in cui il lavoratore sia sprovvisto di documenti, o in possesso di documenti scaduti, il comune in cui il lavoratore straniero dimora potrà procedere al suo riconoscimento attraverso l'acquisizione di un congruo numero di testimonianze di lavoratori provenienti dallo stesso Stato del lavoratore che ha inoltrato domanda di regolarizzazione.
- 4. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale provvede ad emanare tempestivamente ogni altra disposizione regolamentare e ad addestrare il personale per i necessari adempimenti.
- 5. Coloro che non ottemperano all'obbligo di cui al presente articolo sono puniti con la multa prevista dall'articolo 11. Qualora nella medesima inottemperanza incorra il lavoratore straniero immigrato, essa è punita

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

nonchè i patronati e le istituzioni o fondazioni con finalità sociale provvedono a dare la massima pubblicità alle disposizioni di cui al presente articolo, al fine di promuovere la regolarizzazione della posizione dei lavoratori extracomunitari presenti sul territorio. Per la regolarizzazione delle posizioni pregresse gli interessati possono avvalersi dell'opera degli enti di patronato di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, e successive modificazioni ed integrazioni.

- 3. A seguito della comunicazione di cui al comma 1, l'Ufficio provinciale del lavoro rilascia l'autorizzazione al lavoro ai lavoratori irregolarmente occupati e provvede ad iscrivere i lavoratori extracomunitari disoccupati nelle liste di collocamento.
- 4. La regolarizzazione di cui al precedente comma comporta il riconoscimento dei diritti di cui all'articolo 1.
- 5. Nel caso in cui il lavoratore sia sprovvisto di documenti, o in possesso di documenti scaduti, il comune in cui il lavoratore extracomunitario dimora potrà procedere al suo riconoscimento mediante atto notorio attraverso l'acquisizione contestuale di un congruo numero di testimonianze di cittadini italiani o provenienti dallo stesso Stato del lavoratore che ha inoltrato domanda di regolarizzazione.
- 6. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge i datori di lavoro che intendano assumere con rapporto di lavoro subordinato lavoratori extracomunitari, presenti in Italia alla stessa data, possono chiedere la prescritta autorizzazione al competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione anche se i predetti lavoratori non sono iscritti nelle liste.
- 7. I lavoratori extracomunitari che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano contravvenuto alle disposizioni sul soggiorno degli stranieri, di cui al Testo

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

con una sanzione pecuniaria amministrativa da lire 100 mila a lire 500 mila.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

unico delle leggi di pubblica sicurezza e relativo regolamento di esecuzione, non sono punibili qualora, entro tre mesi dalla data medesima, si presentino all'Autorità provinciale di pubblica sicurezza del luogo ove dimorano per rendere la dichiarazione di soggiorno e dichiarare la propria situazione lavorativa. L'Ufficio provinciale del lavoro procede alla regolarizzazione dei lavoratori extracomunitari in possesso di permesso di soggiorno.

- 8. L'attività lavorativa effettivamente prestata prima della comunicazione di cui al comma 1 è riconosciuta, salvo avvenuta decorrenza della prescrizione, oltre che ai sensi dell'articolo 2126 del codice civile, ai fini delle assicurazioni generali obbligatorie per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e la disoccupazione involontaria. I contributi relativi sono calcolati sulla base dei minimali della retribuzione valevole ai fini contributivi e versati senza le maggiorazioni previste per il ritardato pagamento entro il termine di cui al comma 1 limitatamente ai periodi anteriori al medesimo. Tali disposizioni si applicano anche ai rapporti di lavoro cessati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, semprechè dichiarati ai sensi del comma 1.
- 9. Il datore di lavoro che abbia tempestivamente adempiuto all'obbligo di cui al comma 1 non è punibile per le violazioni delle norme in materia di costituzione del rapporto di lavoro nonchè per le violazioni delle disposizioni sul soggiorno degli stranieri, di cui al Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e relativo regolamento di esecuzione, compiute in relazione all'occupazione dei lavoratori stranieri e per le quali non sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato. Le stesse disposizioni si applicano ai datori di lavoro che, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, dichiarino l'esistenza di rapporti di lavoro pregressi cessati anteriormente a tale data.
- 10. Il datore di lavoro che non ottemperi all'obbligo di cui al comma 1 è punito con

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

le sanzioni previste dall'articolo 12, comma 1. Il lavoratore straniero che non ottemperi al medesimo obbligo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento della somma da lire 100.000 a lire 500.000.

Art. 16.

- 1. Contro ogni eventuale diniego relativo alla fase di regolarizzazione è ammesso ricorso da parte dell'interessato innanzi alla magistratura amministrativa.
- 2. Ai lavoratori stranieri immigrati si applicano le norme del codice civile e la convenzione europea sui diritti dell'uomo, indipendentemente dalla cittadinanza.
- 3. I lavoratori immigrati clandestinamente in Italia in data successiva all'entrata in vigore della presente legge sono immediatamente rimpatriati, con il rispetto delle garanzie e procedure internazionali relative ai diritti umani. Sono altresì rimpatriati con le stesse garanzie i lavoratori stranieri i quali, entro i termini previsti dalla presente legge, non abbiano inoltrato domanda di regolarizzazione della loro posizione a norma del precedente articolo 15.

Art. 17.

1. Identico.

Soppresso.

2. I lavoratori immigrati clandestinamente in Italia in data successiva a quelle dell'entrata in vigore della presente legge sono immediatamente rimpatriati, con il rispetto delle garanzie e procedure internazionali relative ai diritti umani. Sono altresì rimpatriati con le stesse garanzie i lavoratori extracomunitari i quali, entro i termini previsti dalla presente legge, non abbiano inoltrato domanda di regolarizzazione della loro posizione a norma dell'articolo 16.

Art. 18.

1. Nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo comunica al Parlamento i dati relativi alle regolarizzazioni delle situazioni pregresse, con riferimento al loro numero, alla categoria dei lavoratori ed al paese di provenienza.

Art. 19.

1. Alla spesa necessaria per il funzionamento della consulta di cui all'articolo 2, nonchè al funzionamento del servizio di cui

Art. 17.

1. Alla spesa necessaria per il funzionamento della consulta di cui all'articolo 2, nonchè al funzionamento del servizio di cui

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

all'articolo 3 della presente legge, valutata in lire 60 milioni annui, si fa fronte a carico del capitolo n. 1093 dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

all'articolo 3, valutata in lire 60 milioni annui, si fa fronte a carico del capitolo n. 1093 dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

DISEGNO DI LEGGE N. 1356

D'INIZIATIVA DEI SENATORI COSTA ED ALTRI

TITOLO I

DIRITTI DEI LAVORATORI STRANIERI IN ITALIA

Art. 1.

(Parità di trattamento in materia di lavoro e di diritti sindacali)

Al lavoratore straniero regolarmente occupato in Italia con rapporto di lavoro subordinato è garantito lo stesso trattamento normativo ed economico stabilito per i lavoratori nazionali dalle leggi e dai contratti collettivi nonchè in materia di assicurazioni sociali e diritti sindacali.

Al fine di rendere effettivo l'esercizio dei diritti di cui al precedente comma, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è istituita, con decreto da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, una consulta per i problemi dei lavoratori stranieri.

Art. 2.

(Formazione e riqualificazione professionale)

In attuazione dell'articolo 2, terzo comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, le Regioni, compatibilmente con le esigenze occupazionali manifestatesi nel loro ambito territoriale, possono adottare iniziative rivolte a promuovere la formazione e la riqualificazione professionale dei lavoratori stranieri, nonchè il loro inserimento nell'ambiente di vita e di lavoro, con particolare riguardo all'apprendimento della lingua italiana.

Art. 3.

(Ricongiungimento familiare)

Per i lavoratori stranieri legalmente occupati ai sensi della presente legge è favorito il ricongiungimento con il coniuge nonchè con i figli a carico non coniugati considerati minori dalla legislazione italiana, i quali possono essere ammessi a soggiornare sul territorio nazionale per lo stesso periodo per il quale è ammesso il lavoratore, a condizione che questi disponga di un alloggio adeguato, di un impiego stabile e di sufficienti mezzi di sussistenza anche per i familiari. L'accertamento di tali condizioni compete, su richiesta dell'interessato, al comune in cui risiede il lavoratore straniero per quanto concerne l'alloggio ed agli ispettorati provinciali del lavoro per quanto concerne la stabilità dell'impiego ed i mezzi di sussistenza.

Dopo un anno di soggiorno regolare nello Stato, ai familiari del lavoratore, indicati nel precedente comma, può essere accordata l'autorizzazione al lavoro con priorità rispetto ad altri lavoratori stranieri che richiedano l'ingresso in Italia, con l'osservanza delle direttive e dei criteri di cui al successivo articolo 4.

Sono equiparati ai lavoratori italiani, ai soli fini dell'avviamento al lavoro, i figli nati e residenti in Italia da padre straniero e madre italiana.

Purchè non a scopo di lavoro, è facilitato il soggiorno nello Stato per i genitori a carico dei lavoratori di cui al primo comma, qualora particolari motivi familiari lo giustifichino.

Art.4.

(Programmazione dell'occupazione dei lavoratori stranieri in Italia)

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, sentita la Commissione centrale per l'impiego di cui all'articolo 3 del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 479, fissa, nel rispetto degli impegni co-

munitari ed internazionali, le direttive di carattere generale in materia di impiego e di mobilità professionale dei lavoratori subordinati stranieri in Italia.

In conformità alle direttive di cui al primo comma, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale fissa altresì, sentite la Commissione centrale e le commissioni regionali dell'impiego, i criteri e le procedure în base ai quali è regolata la programmazione dell'impiego di lavoratori stranieri, che possono essere occupati, secondo piani articolati sul territorio, in relazione ai fabbisogni qualitativi e quantitativi di manodopera, alla reale situazione del mercato interno del lavoro nonchè alle effettive disponibilità di adeguati alloggi e di infrastrutture sociali.

Le commissioni regionali per l'impiego possono proporre alle regioni programmi di formazione professionale ai fini della mobilità settoriale dei lavoratori stranieri legalmente occupati sul territorio nazionale da almeno due anni nel settore produttivo per il quale abbiano ottenuto l'autorizzazione al lavoro.

TITOLO II

PROCEDURE PER L'ACCESSO ALL'OCCUPAZIONE

Art. 5.

(Ingresso nello Stato)

L'ingresso in Italia di cittadini di Stati non appartenenti alla Comunità economica europea per svolgervi un'attività lavorativa subordinata è consentito, fatte salve le altre condizioni previste dalle disposizioni vigenti, qualora essi siano in possesso del visto d'ingresso per motivi di lavoro.

Il visto di cui al comma precedente può essere rilasciato dal Consolato italiano nel Paese d'origine del lavoratore solo ai lavoratori in possesso dell'autorizzazione al lavoro prevista dalla presente legge, nonchè della documentazione sanitaria e di idoneità al lavoro indicata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale sentita la Commissione centrale per l'impiego.

Art. 6.

(Autorizzazione al lavoro)

I cittadini di Stati non appartenenti alla Comunità economica europea possono svolgere, sul territorio nazionale, attività lavorativa subordinata, a condizione che siano in possesso di apposita autorizzazione al lavoro, rilasciata dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione competente per territorio, secondo le direttive ed i criteri di cui al precedente articolo 4, semprechè il lavoratore straniero sia in possesso di una proposta di contratto di lavoro, della durata di almeno un anno, da parte di un datore di lavoro che svolga la propria attività sul territorio italiano. Sono ammesse proposte di contratto di lavoro di durata inferiore ad un anno nelle aree territoriali nelle quali, in attuazione dell'articolo 4, secondo comma, venga programmato l'impiego di lavoratori stranieri in relazione a fabbisogni temporanei di manodopera.

Il rapporto di lavoro deve comunque avere carattere continuativo ed essere a tempo pieno.

L'autorizzazione di cui al primo comma, che sostituisce l'atto di avviamento al lavoro rilasciato dall'ufficio competente in base alle norme in materia di collocamento, può essere concessa, su richiesta del datore di lavoro, prima che il lavoratore straniero entri in Italia, semprechè non risultino disponibili lavoratori nazionali e comunitari professionalmente idonei e disposti ad occupare il posto di lavoro offerto o altri stranieri regolarmente ammessi in Italia per motivi di lavoro ed iscritti nelle liste di collocamento nonchè le persone di cui all'articolo 3, secondo comma.

In costanza di rapporto di lavoro, nel rispetto delle direttive e dei criteri di cui al precedente articolo 4, l'autorizzazione iniziale ha durata di un anno e obbliga il lavoratore a non cambiare il settore di lavoro e la qualifica con la quale è stato assunto. La predetta autorizzazione può essere rinnovata, in costanza di rapporto di lavoro, per periodi biennali, con la condizione che il lavoratore non può cambiare il settore di lavoro e la qualifica con la quale è stato as-

sunto nei primi dodici mesi del periodo del primo rinnovo. Prima della scadenza dei periodi suindicati, il cambiamento di settore o di qualifica può aver luogo qualora per il nuovo posto di lavoro sia stata accertata la mancanza di lavoratori o di persone appartenenti alle categorie di cui al comma precedente.

È garantito il diritto al passaggio ad altro datore di lavoro nello stesso settore qualora il lavoratore mantenga la stessa qualifica.

Dopo il quinto anno di ininterrotto soggiorno in Italia per motivi di lavoro può essere concessa un'autorizzazione valida per cinque anni o, qualora previsto da accordi internazionali, per un periodo più lungo. Al decimo anno di ininterrotto soggiorno in Italia per motivi di lavoro è in ogni caso concessa un'autorizzazione a tempo indeterminato.

Il rilascio dell'autorizzazione al lavoro è altresì subordinato al preventivo deposito, da parte del datore di lavoro, del corrispettivo del prezzo del biglietto di viaggio per il ritorno nello Stato di origine o di provenienza del lavoratore. In caso di rinnovo dell'autorizzazione iniziale di cui al quarto comma il datore di lavoro può richiedere la restituzione della somma depositata.

I cittadini stranieri ammessi in Italia per motivi diversi da quello di lavoro subordinato non possono ottenere l'autorizzazione al lavoro di cui al presente articolo, salvo quanto previsto dal secondo comma del precedente articolo 3.

Art. 7.

(Lavoratori domestici)

Secondo i criteri e le modalità fissati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentita la Commissione centrale per l'impiego e tenuto conto della situazione dello specifico settore, possono essere iscritti in apposite liste di prenotazione cittadini stranieri che, residenti all'estero, abbiano inoltrato al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per il tramite delle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane nei rispettivi Paesi di origine, domanda inte-

sa ad ottenere una occupazione in qualità di addetto ai servizi domestici.

L'autorizzazione al lavoro per l'assunzione dei lavoratori stranieri da adibire ai servizi domestici, iscritti nelle predette liste di prenotazione, è rilasciata previo accertamento di indisponibilità di lavoratori stranieri, iscritti nelle liste di collocamento di cui al primo comma dell'articolo 8, in qualità di addetti ai servizi domestici.

Ai datori di lavoro interessati è data facoltà di scelta nell'assunzione del personale domestico iscritto nelle predette liste.

Art. 8.

(Risoluzione del rapporto di lavoro. Diritto di iscrizione nelle liste di collocamento)

Il lavoratore straniero che, per cause a lui non imputabili, rimane disoccupato in Italia nel corso del primo anno di validità dell'autorizzazione al lavoro, o che in seguito resta disoccupato per qualsiasi causa, può iscriversi nelle liste di collocamento secondo le modalità stabilite dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale sentita la Commissione centrale per l'impiego.

Se entro il termine di dodici mesi dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro il lavoratore straniero non ha trovato una nuova occupazione, dovrà lasciare il territorio nazionale.

Al cittadino straniero avviato al lavoro dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione ai sensi del primo comma, l'autorizzazione al lavoro è rinnovata secondo le modalità indicate dal precedente articolo 6, tenuto conto del periodo trascorso nel territorio dello Stato per motivi di lavoro.

Art. 9.

(Adempimenti del datore di lavoro)

Al fine di verificare l'osservanza degli obblighi di trattamento e assicurativi cui il datore di lavoro è tenuto nei confronti dei lavoratori stranieri suoi dipendenti, egli, entro quindici giorni dalla scadenza di ogni

anno di occupazione e per tutto la durata del rapporto di lavoro, deve esibire all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, che ha rilasciato l'autorizzazione al lavoro, la documentazione all'uopo necessaria.

Il datore di lavoro deve comunicare al medesimo ufficio l'avvenuta assunzione entro cinque giorni e la risoluzione del rapporto di lavoro entro ventiquattro ore dal suo verificarsi.

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 10.

(Divieto di mediazione, di reclutamento e di occupazione illegale. Sanzioni)

Chiunque esercita attività di mediazione o di reclutamento di lavoratori stranieri, è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da lire 2.000.000 a lire 10.000.000 per ogni lavoratore reclutato.

Chiunque favorisce l'ingresso illegale in Italia di lavoratori stranieri è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Il datore di lavoro, che occupi alle sue dipendenze lavoratori stranieri sprovvisti dell'autorizzazione al lavoro prevista dall'articolo 6, è punito con l'ammenda da lire 1.000.000 a lire 5.000.000 per ogni lavoratore occupato o con l'arresto da tre mesi ad un anno. Nei casi più gravi le pene dell'arresto e dell'ammenda sono applicate congiuntamente.

I contratti di lavoro stipulati in violazione delle disposizioni della presente legge sono nulli di diritto ed il datore di lavoro è tenuto all'immediato pagamento delle spese di rimpatrio del lavoratore abusivamente occupato, nonchè al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti, fermo restando il disposto dell'articolo 2126 del codice civile.

Oltre alle predette sanzioni, in tutte le ipotesi previste nei commi precedenti, può essere disposta, da parte della competente autorità, la sospensione o la revoca delle licenze di esercizio.

Il datore di lavoro che omette gli adempimenti di cui all'articolo 9 della presente legge è punito con l'ammenda da lire 200.000 a lire 1.000.000.

Art. 11.

(Disposizioni transitorie)

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai datori di lavoro, che occupano ovvero intendano occupare alle proprie dipendenze cittadini stranieri entrati in Italia entro il 30 aprile 1985, sprovvisti di autorizzazione al lavoro, è fatto obbligo di regolarizzare i rapporti di lavoro, chiedendo al competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione il rilascio della relativa autorizzazione al lavoro.

Entro lo stesso termine di sei mesi, di cui al precedente comma, la dichiarazione può essere fatta dai lavoratori entrati in Italia entro il 30 aprile 1985, titolari di un rapporto di lavoro in atto ovvero disoccupati, che siano in grado di provare di avere avuto, negli ultimi dodici mesi, un rapporto di lavoro subordinato continuativo di almeno sei mesi. Sono rimpatriati i lavoratori stranieri i quali entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge non abbiano inoltrato domanda di regolarizzazione della loro posizione.

Gli uffici del lavoro e della massima occupazione, ai quali sono presentate le dichiarazioni predette, rilasciano, previo l'accertamento sanitario di cui al precedente articolo 5 e dopo che il datore di lavoro ha effettuato il deposito del corrispettivo del prezzo del biglietto di viaggio, le autorizzazioni al lavoro, in modo da consentire la regolarizzazione dei rapporti di lavoro illegittimamente instaurati.

Ai lavoratori disoccupati all'atto delle dichiarazioni di cui al precedente secondo comma si applicano le disposizioni dell'articolo 8 della presente legge.

In caso di denegato rilascio dell'autorizzazione richiesta, il datore di lavoro e tenuto

al pagamento delle spese di rimpatrio del lavoratore interessato.

L'attività lavorativa effettivamente prestata prima delle denunce di cui ai commi primo e secondo del presente articolo è riconosciuta, entro i limiti prescrizionali, oltre che ai sensi dell'articolo 2126 del codice civile, ai fini dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchia e i superstiti. I contributi relativi sono calcolati sulla base dei minimali di retribuzione valevoli ai fini contributivi e versati senza le maggiorazioni previste per ritardato pagamento, entro i sei mesi di cui al primo comma del presente articolo, limitatamente ai periodi anteriori al 30 aprile 1985.

Le pene previste dal terzo comma dell'articolo 10 si applicano ai datori di lavoro che, nel termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, non abbiano regolarizzato il rapporto di lavoro di fatto esistente con cittadini stranieri.

Art. 12.

(Soggetti esclusi dalla disciplina della presente legge)

La presente legge non si applica:

agli stranieri ospiti per motivi di studio o di formazione professionale;

ai lavoratori frontalieri.

La presente legge non si applica, altresì, ai lavoratori per i quali sono dettate norme particolari, anche in attuazione di accordi internazionali.

Art. 13.

(Altre disposizioni)

È fatta salva ogni altra disposizione in materia di ingresso e di soggiorno di stranieri in Italia.

Sono fatti salvi altresì gli accordi internazionali ratificati dall'Italia.